

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1992, N. 42  
(NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA  
DEL DIRITTO ALLO STUDIO)

Signori Consiglieri,

la legge 10 marzo 2000, n. 62 definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale." Quindi la legge riconosce la "parità" sia a riguardo dell'offerta formativa sia per l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti alle scuole paritarie private. La gran parte delle private infatti hanno ottenuto la parità, anche se esistono ancora scuole private che seguono le vecchie classificazioni. Questa modifica della legge regionale 4 settembre 1992, n. 42 vuole agire nel campo delle scuole paritarie di ogni ordine e grado.

Il primo obiettivo è quello di eliminare gli ultimi residui di differenziazione fra scuole statali e private paritarie realizzando gli scopi che la normativa nazionale prevede di un unico sistema di istruzione pubblica con scuole di proprietà dello stato, degli enti locali e di privati.

Non possiamo non tenere presente, inoltre, che il sistema scolastico paritario è andato sempre più in sofferenza negli ultimi venti anni a causa della scarsità di risorse a loro destinate. La vera parità si dovrebbe raggiungere in ambito nazionale, come già succede in quasi tutti i paesi dell'Unione europea, riconoscendo alle famiglie la copertura del costo delle rette che sostengono per l'iscrizione dei loro figli nelle scuole private. È un fatto risaputo che lo Stato risparmia in modo significativo grazie al fatto che le famiglie con figli nelle scuole private, pur essendo contribuenti fiscali a favore della scuola pubblica, debbono ripagare una seconda quota per la frequenza dei loro figli nelle scuole private. Questa non è una vera condizione di libertà di scelta, né di eguaglianza sostanziale, ambedue principi che la Carta Costituzionale riconosce e per i quali prevede l'intervento pubblico a sostegno e a rimozione degli eventuali ostacoli: tutto ciò per la scuola e per la libertà della scelta dell'educazione scolastica resta ancora inattuato in Italia.

Nel merito della proposta segnaliamo come le modifiche previste dall'articolo 2, seppur di semplice natura terminologica, stanno a ribadire come il sistema scolastico sia complessivo e che quello privato non può più essere considerato come residuale e cioè "non statale".

L'articolo 1 invece introduce il principio del bonus studente che potrà essere applicato utilizzando sia i fondi che lo Stato destina a favore delle scuole paritarie, sia costituendo un fondo regionale apposito da incrementare o diminuire a seconda del numero degli studenti iscritti presso le scuole paritarie private.

L'articolo 2, con il comma 3 abroga il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 42/1992 che sosteneva ancora una sorta di differenziazione fra statali e non statali mettendo queste ultime in una posizione di inferiorità o comunque di complementarietà eventuale nella concessione di interventi finanziari a favore della qualificazione dell'offerta formativa.

L'articolo 3 sull'invarianza finanziaria sottolinea ancor di più il fatto che la nostra proposta va nella direzione dei criteri e non a definire la quantità dell'intervento che verrà invece stabilito anno per anno dalla legge di bilancio.